



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 106/..... del Reg.

data 23/10/2017

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per sottoscrizione atto di transazione della controversia definita con sentenza n. 192/2017 del 12/04/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel giudizio tra la sig.ra Di Marco Maria Rosaria e il Comune di Catenanuova;

L'anno duemiladiciassette il giorno *Ventitree* del mese di ottobre alle ore *13^h15* e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
3. COLICA Laura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. PAPA Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Giuseppe Romano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

1/10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al Sindaco per sottoscrizione atto di transazione della controversia definita con sentenza n. 192/2017 del 12/04/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel giudizio tra la sig.ra Di Marco Maria

Rosaria e il Comune di Catenanuova;

Proponente IL SINDACO

IL SINDACO

- **Premesso** che, con ricorso depositato in data 06/07/2007, la ricorrente conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, il Comune di Catenanuova per sentirlo condannare, previa disapplicazione di tutti gli atti illegittimamente adottati in materia di LED, delle determinate del Responsabile del servizio per l'individuazione dei contingenti e per l'approvazione dell'apposita graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, alla corresponsione di tutte le somme maturate e dovute a titolo di LED per il periodo 1/10/1990 - 31/12/1998 con interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi per il procuratore antistatario;
- **Premesso** che l'Ente si costituiva in giudizio a ministero dell'Avv. Fabio Lo Presti contestando la bontà delle domande di parte ricorrente;
- **Premesso** che con sentenza n. 622/2013, resa in data 3/12/2013 dal Tribunale di Enna Sez. Lavoro (R.G. 463/2007), notificata al procuratore costituito Del Comune di Catenanuova in data 29/01/2014, il G. L. di prime cure: *"..accoglie il ricorso e dichiara, previa disapplicazione di tutti gli atti illegittimamente adottati dall'amministrazione resistente, e segnatamente delle determinate n. 5 del 19.10.1999 e n. 9 del 27.12.1999, il diritto della ricorrente all'attribuzione del LED a decorrere dalla data di prima applicazione 1.10.1990 e sino al 31.12.1998 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condanna il Comune di Catenanuova alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme dovute a tale titolo per lo stesso motivo oltre ad accessori come in parte motiva. Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.2.200,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario"*.
- **Ritenuto** che, con deliberazione di G.M. n. 1 del 7/01/2014 l'Ente deliberava proposizione di giudizio di appello e con Determina Sindacale n. 5 del 21/01/2014 nominava l'Avv. Pasquale Bonomo;
- **Premesso** che con sentenza n.192/2017 la Corte d'appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, disponeva che sulle somme dovute alla sig.ra Di Marco per gli anni 1995-1998 le somme dovute a titolo di interessi legali fossero portate in detrazione a quelle dovute a titolo di rivalutazione monetaria, compensando tra le parti per un terzo le spese di lite, liquidando la differenza in €. 1.800,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario della parte appellata;
- **Considerato** che, in seno alla comunicazione del 21/05/2017, l'Avv. Pasquale Bonomo esponeva le difficoltà di avere un diverso esito positivo in un giudizio di Cassazione *"..Quanto alla convenienza della presentazione del ricorso in Cassazione, giova dire che la Corte di Appello pare avere ben motivato la sentenza, ribadendo la circostanza giuridica che il Comune, pur avendo suddiviso il LED secondo la circolare dell'Assessorato Regionale, ha violato comunque la normativa di legge e il conseguente diritto soggettivo della sig.ra Di Marco. Giova altresì rilevare come in maniera assai chiara la CdA, (leggasi pag. 7 della sentenza) osservi come nel primo grado di giudizio (ove lo scrivente non era procuratore dell'Ente) il Comune abbia ommesso di contestare - non potendolo più fare in sede di appello - che la controparte non aveva palesemente dato prova della sussistenza in capo alla medesima dei titoli e/o requisiti per ottenere il LED. La Corte d'Appello, sempre in seno alla pagina n. 7 della sentenza, rileva pure come in primo grado l'Ente si sia costituito tardivamente, non potendo neppure eccepire la prescrizione. In definitiva i margini per un buon esito di un giudizio di Cassazione sembrerebbero assai esigui."*
- **Preso atto** che, sempre in seno alla predetta comunicazione, l'Avv. Pasquale Bonomo comunicava all'Ente di non poterlo difendere per eventuale giudizio di Cassazione non avendo il predetto procuratore maturato l'anzianità per la difesa innanzi alla Corte di Cassazione;
- **Ritenuto** che l'Ufficio Ragioneria dell'Ente ha quantificato in €. 8.384,77 in favore della sig.ra Di Marco Maria Rosaria a titolo di Led dal 1/10/1990 al 31.12.1998 mentre le spese legali sono state riconosciute in €. 5.762,60 da versarsi direttamente al procuratore della Di Marco;

n.
ia

SCRITTURA PRIVATA E VERBALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno ___ del mese di ottobre dell'anno 2017, in Catenanuova (En) presso la Residenza Municipale, sono presenti per la sig.ra DI MARCO Maria Rosaria nata a Catenanuova (En) il 2/10/1949 C.F. DMRMRS49R42C353R elettivamente domiciliata in Catenanuova al Corso Vittorio Emanuele III n. 142 presso lo studio legale del procuratore costituito Avv. Rosaria INGRASSIA , l'Avv. Rosaria INGRASSIA quale procuratrice con procura a transigere nonché il COMUNE DI CATENANUOVA in persona del Sindaco pro tempore Dott. Aldo Biondi n.q. P.I. n. 80001380866 con sede in Catenanuova alla Piazza Municipio n. 1, autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta delibera di G.M. n. ___ del ___/10/2017, già costituito nel giudizio di appello definito dalla Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro con sentenza n.192/2017 resa in data 12.04.2017, siccome autorizzato giusta deliberazione di G.M. . n. 1 del 7/01/2014 e Determina Sindacale n. 5 del 21/01/2014 elettivamente domiciliato in Centuripe alla P.zza Lanuvio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Pasquale BONOMO, pure presente i quali, con riferimento alla sentenza n. 192/2017 del 12/04/2017 (r.g. 63/2014) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, e alle motivazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Enna Sez. Lavoro r.g. 463/2007 e agli atti di parte e verbali di udienza, nonché alla sentenza resa dal Tribunale di Enna Sez. Lavoro n. 622/2013 come pure con riferimento all'atto di appello e ai rispettivi atti parte nel prefato giudizio di appello, intendono transigere ogni reciproca richiesta come segue, nonchè alle seguenti condizioni esposte nel presente atto, che espressamente accettano e sottoscrivono:

PREMESSO

- Il contenuto delle sentenze n. 622/2013 del 3/12/2013 (r.g. 463/2007) Tribunale di Enna Sezione Lavoro e n. 192/2017 del 12/04/2017 (r.g. 63/2014) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro ivi da intendersi integralmente riportato e trascritto;
- che il Comune di Catenanuova non ha, ad oggi, provveduto ad adempiere a quanto statuito nella sentenza di primo grado siccome parzialmente riformata in sede di appello;

- che le parti intendono definire transattivamente la controversia alle condizioni di seguito esposte, al fine di evitare azione esecutiva e/o la proposizione del giudizio di ottemperanza e/o quant'altro inerente quanto oggetto di giudizio e statuito in seno alle sentenze prima richiamate.
- Che, con nota n. 8452/2017 del 2/08/2017 la sig.ra Di Marco, ai fini transattivi, si dichiarava disponibile a ridurre le pretese economiche della complessiva somma di €. 1.000,00 a fronte delle somme dovute come riconosciute dagli Uffici Comunali e pari ad €. 8.384,77;

Tanto premesso le parti hanno, quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione dell'insorgenza controversia, a seguito del quale le parti hanno accettato la sistemazione totale, anche in via espressamente novativa della stessa nei seguenti termini:

- 1) Il Comune di Catenanuova, a fronte di quanto previsto al successivo punto 2, offre, a tacitazione di ogni richiesta di cui alle ragioni di giudizio in primo e secondo grado oggetto di sentenza n. 246/2013 del 18/06/2013 (r.g. 314/2007) Tribunale di Enna Sezione Lavoro poi oggetto di parziale riforma a mezzo sentenza n. 407/2016 del 10/11/2016 (r.g. 361/2013) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, nonché di cui agli atti di causa e verbali di udienza, la omnicomprensiva somma di €. 7.384,77 (eurosettemilatrecentoottantaquattro/77) al lordo delle ritenute di legge. Alle superiori somme devono aggiungersi €. 5.762,70 a titolo di spese legali di primo (€. 3.140,28) e secondo (€. 2.622,42) grado di giudizio da corrispondersi direttamente all'Avv. Rosaria Ingrassia quale procuratrice antistataria. Il tutto al solo ed esclusivo fine conciliativo.
- 2) La sig.ra DI MARCO, accetta a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, dipendente o, comunque, connesso alle domande dedotte in giudizio riconosce ed afferma di non avere più nulla a pretendere dal datore di lavoro per alcuna ragione, titolo o causale, derivante, connessa o anche solo occasionata dal rapporto di lavoro intercorso e relativa ai fatti, pretese e richieste già oggetto dei giudizi prima richiamati, che espressamente e senza riserva mentale alcuna il lavoratore rinuncia a porre in esecuzione.
- 3) Il pagamento di tale somma avverrà, subito dopo la firma del presente atto e previa apposita deliberazione di G.M. per autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione, con distinti pagamenti in favore della sig.ra DI MARCO e dell'Avv. R. INGRASSIA alle seguenti coordinate bancarie:

A) DI MARCO Maria Rosaria IBAN: IT 90M 02008 83620 000102237988;

9/10

B) Avv Rosaria INGRASSIA IBAN: IT 60 I 08954 83621 001000044474.

L'Avv. INGRASSIA, emetterà fattura pro forma intestata alla sig.ra DI MARCO con applicazione di r.a. che sarà trattenuta (sulle predette somme) e versata dal COMUNE DI CATENANUOVA quale sostituto di imposta. Una volta ricevuto il pagamento l'Avv. INGRASSIA emetterà fattura in favore della sig.ra DI MARCO con applicazione della ritenuta d'acconto e specifica che le somme sono oggetto di pagamento da parte del COMUNE DI CATENANUOVA e ne consegnerà copia per opportuna conoscenza.

4) Resta, inoltre, inteso che in caso di inadempimento, entro il gg. 15 del mese di novembre, la sig.ra DI MARCO agirà giudizialmente al fine di recuperare quanto allo stesso dovuto in virtù delle sentenze prima richiamate;

5) Con l'esatto adempimento nei termini di cui sopra, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere a nessun titolo e/o ragione con riferimento a quanto oggetto di giudizio, rinunciando anche all'impugnazione e/o esecuzione dei titoli;

6) Sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale l'Avv. Rosaria INGRASSIA e l'Avv. Pasquale BONOMO.


Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 del codice civile.

DI MARCO Maria Rosaria

COMUNE DI CATENANUOVA

Avv. Rosaria INGRASSIA

Avv. Pasquale BONOMO



6/10

AVV. ROSARIA INGRASSIA
C.SO VITTORIO EMANUELE N.142
94010 CATENANUOVA (EN)
C.F. NGRRRRC65M63C353D
P.I. 03462130877

DI MARCO MARIA ROSARIA
P.ZZA A.MORO GIA' P.ZZA MUNICIPIO
94010 CATENANUOVA (EN)
C.F. DMRMRS49R42C353R

Preavviso di parcella

Controparte: COMUNE DI CATENANUOVA

Oggetto: COMPENSI GIUDIZIALI LIQUIDATI A CARICO COMUNE DI CATENANUOVA
NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA C.A. DI CALTANISSETTA DEFINITO CON SENT. N. 192/17
DEL 12.04.17

Valore: fino a € 26,000

COMPENSI	Importo
	1.800,00
	<hr/> 1.800,00

RIEPILOGO:

Compensi	1.800,00
Spese imponibili	0
Spese generali 15%	270,00

2.070,00

Cassa previdenza avvocati 4% 82,80

2.152,80

I.V.A. 22% 473,62

Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72 0

Totale euro 2.626,42

Ritenuta Acconto 20% -414,00

Importo dovuto al netto della R.A. 2.212,42

(duemiladuecentododici/42)

N.B. : la presente parcella non costituisce fattura che sarà emessa quietanzata alla data del pagamento

Rosaria Ingrassia
Rosaria Ingrassia

7/10



8/10




- **Preso atto** che, con nota n. 8452/2017 del 2/08/2017, la sig.ra Di Marco, ai fini transattivi, si dichiarava disponibile a ridurre le pretese economiche della complessiva somma di €. 1.000,00 a fronte delle somme dovute come riconosciute dagli Uffici Comunali e pari ad €. 8.384,77;
- **Ritenuto** che, alla luce delle scarse possibilità di una riforma della sentenza in terzo grado di giudizio, appare opportuno non proporre ricorso in Cassazione – che genererebbe ulteriori costi per l’Ente – preferendosi aderire alla proposta transattiva avanzata dalla sig.ra Di Marco che comporta un risparmio di spesa di €. 1.000,00;
- **Ritenuto** necessario che l’Ente provveda all’approvazione dello schema di transazione e all’autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione dell’atto transattivo ex art. 50 comma 2° T.U.E.L.

**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Manifestare di volontà di non ricorrere in Cassazione;
2. Approvare lo schema di transazione allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
3. Autorizzare il Sindaco a procedere alla sottoscrizione di detto atto transattivo;
4. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5. Demandare agli Uffici competenti l’adozione di ogni provvedimento necessario per un tempestivo adempimento degli atti propedeutici e connessi all’approvata transazione;

Proposta NV. 116 del 23.10.2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Li, <i>20.10.2017</i>	
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Li, <i>23/10/2017</i>	

9/10

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
335/0	01.11-1.03	comp./res. 2007	€	€	€
352/0	01.11-1.03	comp./res. 2007	€	€	€
.....	comp./res. 200...	€	€	€

Li,

L'ASSESSORE ANZIANO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	
COMMISSARIO STRAORD. C.C.	
ASSESSORI	

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 24.10.2017

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12.... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Li,

IL RESPONSABILE

10/10